

## Accordo Quadro

TRA

ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 -Scala B, 10° piano, c.f. 80198670582 e partita IVA 04701741003, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Dario Montanaro, il quale agisce con necessari poteri di rappresentanza e decisionali per la stipula del presente accordo (di seguito, anche solo “ANCL”),


E

TreCuori S.p.a. Società Benefit, con sede in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, c.f. e partita IVA 04740030285, capitale sociale € 1.000.000, di cui € 273.600 i.v., qui rappresentata dal sig. Giovanni Lucchetta, amministratore unico, munito dei necessari poteri per la stipula del presente accordo (di seguito, anche solo “TreCuori”),

congiuntamente, le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”;

### PREMESSO CHE:

- a) TreCuori è una società specializzata nell’attivazione e gestione dei piani di welfare aziendale su tutto il territorio nazionale, per imprese di qualsiasi dimensione, avendo una consolidata esperienza e competenza derivante dalla gestione, alla data della firma del presente accordo, di oltre 6.000 piani welfare per conto di più di 3.000 aziende clienti;
- b) TreCuori è piena e legittima proprietaria della piattaforma digitale “TreCuori” per la gestione del welfare (di seguito anche solo “Piattaforma”), raggiungibile dal sito internet [www.trecuori.org](http://www.trecuori.org), ed ha messo a punto ulteriori strumenti per facilitare la diffusione del welfare aziendale presso imprese e lavoratori;
- c) TreCuori, al proprio interno, dispone di un team di esperti delle tematiche del welfare aziendale che ha il preciso scopo di tenersi costantemente aggiornato circa le “best practices” di settore, nonché di conoscere ed approfondire la vigente normativa applicabile, anche attraverso il supporto di autorevoli consulenti esterni in ambito fiscale e legale, al fine di fornire ai propri partner ed alle imprese clienti la corretta interpretazione delle norme che regolano il welfare aziendale;
- d) nella gestione dei piani welfare, TreCuori agisce in forza di un mandato ricevuto dalla singola azienda cliente, avvalendosi, in via preferenziale, dell’attività dei Consulenti del Lavoro;
- e) allo specifico fine di rafforzare e promuovere la strategia adottata come indicato alla lettera che precede, TreCuori ha definito una propria politica di partnership come indicato *infra*;
- f) TreCuori ha quindi interesse a sottoscrivere un accordo quadro con ANCL, finalizzato a consentire a tutti i Consulenti del Lavoro suoi associati il pieno accesso ai servizi offerti da TreCuori, ivi incluso l’utilizzo della Piattaforma per l’attivazione e gestione dei piani welfare;
- g) ANCL ha manifestato l’interesse alla stipulazione di un accordo quadro con TreCuori, al fine di avvalersi della sua specializzazione per offrire ai propri associati attività di informazione e formazione nell’ambito del welfare aziendale e, se richiesto, l’uso della piattaforma per l’attivazione di piani welfare per i propri clienti;
- h) il presente accordo supera e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti, sia verbale che scritta, inerente allo stesso oggetto.



## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, anche solo il “Contratto”).

### Art. 2 – Oggetto dell'accordo

- 2.1. Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità attraverso cui gli associati di ANCL avranno accesso ai servizi erogati da TreCuori nell'ambito del welfare aziendale, ivi incluso l'utilizzo della Piattaforma, nonché di tutti gli strumenti accessori ritenuti utili.
- 2.2. Lo scopo prioritario del Contratto è consentire ai Consulenti del Lavoro associati ad ANCL la possibilità di presentare, impostare, attivare e gestire i piani di welfare aziendale delle proprie aziende clienti con i migliori standard qualitativi e di sicurezza garantiti da TreCuori.
- 2.3. Il presente accordo disciplina altresì anche le attività di informazione e formazione che ANCL potrà offrire direttamente ai propri associati, potendosi avvalere delle migliori competenze ed esperienze di TreCuori in ambito di welfare aziendale.

### Art. 3 – Rapporto tra TreCuori e gli associati ad ANCL

- 3.1. Come indicato al punto d) delle premesse, TreCuori opera principalmente attraverso l'intermediazione dei Consulenti del Lavoro propri affiliati (di seguito, “Partner”), anche permettendo loro di ricoprire il ruolo di referenti per tali piani welfare; a tale scopo, TreCuori ha predisposto una propria politica di *partnership* che, tra le altre, prevede specifici vincoli a tutela dei propri Partner, impegnandosi in particolare:
  - a. a tutelare il patrimonio clienti di ciascun singolo Partner, mantenendo rigorosamente riservati tutti i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento dell'incarico di gestione di un piano welfare;
  - b. a rispettare il ruolo del Partner, verificando preventivamente se un'azienda, potenziale cliente diretto, risulti già assistita da un proprio Partner; in tal caso, TreCuori informerà quest'ultimo così da procedere di comune accordo;
  - c. a non ledere la reputazione e l'immagine del Partner presso l'azienda per cui è consulente;
  - d. a non offrire alle aziende clienti servizi concorrenti a quelli erogati dai Partner;
  - e. ad impedire ad altri Partner di formulare offerte, mediante la Piattaforma, ai clienti di un Partner, ovvero di attivare piani welfare per questi stessi clienti; qualora due Partner abbiano interesse per il medesimo cliente, la scelta ultima del professionista con il quale attivare il piano sarà comunque rimessa all'azienda cliente.
- 3.2. I Consulenti del Lavoro che volessero accedere ai servizi di TreCuori nelle modalità e condizioni indicate e pattuite nel presente Contratto, dovranno formalizzare la partnership con TreCuori in un documento, concordato nei contenuti con ANCL, ove si faccia esplicito riferimento al Contratto.
- 3.3. TreCuori riconosce ai Partner un “credito di servizi”, anche qualora l'azienda cliente del Partner dovesse rivolgersi direttamente a TreCuori per l'attivazione di un piano welfare.

### Art. 4 – Rapporto con i Consulenti del Lavoro associati ANCL

- 4.1. Il Consulente del Lavoro che, in forza del Contratto, accede ai servizi di TreCuori, assumerà il ruolo di *Benefit Plan Advisor* (di seguito, anche solo “BPA”), figura necessaria nel processo di gestione di un Piano di welfare aziendale.
- 4.2. In base all'esperienza maturata in questi anni, i BPA possono avere delle diverse modalità di approccio al welfare aziendale, e ciò in base a vari fattori, tra i quali:



- a. la dimensione della propria organizzazione;
- b. le risorse disponibili da dedicare al welfare aziendale all'interno della propria organizzazione;
- c. il livello di sviluppo del welfare aziendale nel territorio di riferimento;
- d. la tipologia delle aziende clienti, la loro dimensione e la categoria merceologica di appartenenza;
- e. l'interesse generale del BPA per i servizi connessi al welfare aziendale;
- f. l'interesse strategico del BPA nell'offrire ai clienti una copertura a 360 gradi anche in materia di welfare aziendale.

4.3. Per tali ragioni, il presente Contratto permette ad ogni Partner di impostare il rapporto di collaborazione con TreCuori con la giusta flessibilità, a seconda dei profili di collaborazione definiti al successivo articolo 5.

## **Art. 5 – Livelli di partnership**


5.1. Il presente Contratto prevede 4 diversi profili di *partnership*:

### **A. BPA FACILITATORE**

- i. Questa soluzione si rivolge a quei Consulenti del Lavoro che non hanno uno specifico interesse verso il welfare aziendale ma, pur non assumendosi alcun impegno, gradirebbero avere una soluzione all'eventuale richiesta da parte di una propria azienda cliente. Questo profilo permette al Consulente del Lavoro di fornire i contatti diretti di TreCuori qualora dovesse ricevere una richiesta in merito alla gestione del welfare aziendale, la quale interverrà direttamente garantendo un elevato standard di assistenza e servizio.
- ii. Il profilo BPA Facilitatore comprende:
  - a. la gestione diretta ed autonoma del piano welfare da parte di TreCuori (presentazione all'azienda dei benefici, formulazione dell'offerta commerciale, predisposizione della documentazione necessaria, monitoraggio del piano, analisi comparata di fine piano, ecc.), con relativa esclusione di ogni responsabilità in capo al Partner riconnessa all'attività di attivazione e gestione del piano welfare;
  - b. il riconoscimento di un credito ("Credito di Servizi") in favore del Partner, così come specificato nell'Allegato A del presente Contratto.
- iii. I Partner con il profilo BPA Facilitatore non partecipano ad alcuna attività riferibile al piano welfare concluso tra TreCuori ed il cliente finale, essendo la sua attività limitata alla mera segnalazione di clienti interessati ad attivare piani welfare.
- iv. L'accordo di collaborazione per il profilo di BPA Facilitatore prenderà forma con una semplice notifica dal Partner interessato ai servizi di TreCuori, il cui contenuto verrà predeterminato e concordato con ANCL nazionale, ove si farà esplicito riferimento al presente Contratto.

### **B. BPA BASE**

- i. Questa soluzione si rivolge a quei Consulenti del Lavoro che hanno interesse verso il welfare aziendale, ma al momento non dispongono ancora delle risorse necessarie da dedicare alla presentazione, all'attivazione ed alla gestione di un piano welfare. Questo profilo permette ai Consulenti del Lavoro di mantenere la centralità del rapporto con il proprio cliente potendo assistere, tramite TreCuori, i propri clienti per ogni esigenza connessa al welfare aziendale pur senza la necessità di dedicare tempo e risorse proprie.
- ii. Il profilo di BPA Base comprende:



3

- a. la gestione diretta ed autonoma del piano welfare da parte di TreCuori (presentazione all'azienda dei benefici, formulazione dell'offerta commerciale, predisposizione della documentazione necessaria, monitoraggio del piano, analisi comparata di fine piano, ecc.), con relativa esclusione di ogni responsabilità in capo al Partner riconnessa all'attività di attivazione e gestione del piano welfare;
  - b. la possibilità per il Partner, se lo desidera, di essere sistematicamente aggiornato sull'andamento del Piano ed eventualmente anche partecipare ad ogni incontro con il cliente;
  - c. su richiesta del Partner, la possibilità di attivazione di un profilo nella Piattaforma ove monitorare l'andamento dei piani welfare delle proprie aziende clienti che utilizzano i servizi TreCuori;
  - d. il riconoscimento di un Credito di Servizi in favore del Partner, così come specificato nell'**Allegato A** del presente Contratto
- iii. I Partner con il profilo BPA Base non sono tenuti a partecipare in via diretta alle attività riferibili al piano welfare concluso tra TreCuori ed il cliente del Partner, essendo l'attività di quest'ultimo limitata alla comunicazione alle proprie aziende clienti di essere in grado di gestire piani di welfare di qualsiasi tipo di azienda.
- iv. I Partner con il profilo BPA Intermedio sono tenuti a:
- a. Informare le proprie aziende clienti dell'accordo di *partnership* con TreCuori e della conseguente possibilità di gestire qualsivoglia tipo di piano welfare, dai più semplici ai più strutturati;
- v. La collaborazione secondo il profilo del BPA Base sarà perfezionata con la sottoscrizione di un accordo predeterminato e concordato con ANCL che il Partner sottoscriverà ed invierà a TreCuori.

### **C. BPA INTERMEDIO**

- i. Questa soluzione si rivolge a quei Consulenti del Lavoro che abbiano interesse ad attivare direttamente i piani welfare per le proprie aziende clienti ma, pur avendo delle risorse interne da dedicare espressamente a tale attività, esse non sono ancora sufficientemente formate per operare in autonomia.
- ii. Il profilo di BPA Intermedio prevede:
  - a. la gestione diretta ed autonoma del piano welfare da parte di TreCuori (presentazione all'azienda dei benefici, formulazione dell'offerta commerciale, predisposizione della documentazione necessaria, monitoraggio del piano, analisi comparata di fine piano, ecc.), con relativa esclusione di ogni responsabilità in capo al Partner riconnessa all'attività di attivazione e gestione del piano welfare;
  - b. accesso a tutti gli strumenti della Piattaforma ove monitorare l'andamento dei piani welfare delle proprie aziende clienti che utilizzano i servizi TreCuori;
  - c. formazione on the job della persona indicata dal Partner sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione da parte di TreCuori, prestando altresì la relativa assistenza tecnica e commerciale;
  - d. il riconoscimento di un Credito di Servizi in favore del Partner, così come specificato nell'**Allegato A** del presente Contratto.
- iii. I Partner con il profilo BPA Intermedio sono tenuti a:
  - a. indicare a TreCuori i riferimenti di almeno un referente interno dedicato al welfare aziendale cui intendono erogare la formazione di cui al punto ii.c. che precede;



- b. attivare un piano di comunicazione presso le proprie aziende clienti, informandole dell'accordo di *partnership* con TreCuori e della conseguente possibilità di gestire qualsivoglia tipo di piano welfare, dai più semplici ai più strutturati;
  - c. definire degli obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere annualmente, nonché delle azioni di promozione del welfare aziendale presso le proprie aziende clienti.
- iv. La collaborazione secondo il profilo del BPA Intermedio sarà perfezionata con la sottoscrizione di un accordo predeterminato e concordato con ANCL, che il Partner sottoscriverà ed invierà a TreCuori.

#### **D. BPA AVANZATO**

- i. Questa è la soluzione per coloro che abbiano sufficiente competenza in materia di welfare aziendale ed autonomia tecnica e commerciale.
- ii. Il profilo di BPA Avanzato comporta:
  - a. la gestione diretta ed autonoma del piano welfare a cura del Partner (presentazione all'azienda dei benefici, formulazione dell'offerta commerciale, predisposizione della documentazione necessaria, caricamento e monitoraggio del piano, analisi comparata di fine piano, ecc.);
  - b. l'accesso a tutti gli strumenti della Piattaforma ove poter portare variazioni ai piani welfare attivati per le proprie aziende oltre che monitorarne l'andamento;
  - c. su richiesta del Partner, la consulenza tecnica gratuita da parte di TreCuori per i piani di particolare complessità o entità, in ragione del loro importo o dei servizi welfare ivi ricompresi;
  - d. su richiesta ed a spese del Partner, l'intervento diretto di TreCuori nella gestione di uno o più piani welfare, supplendo, anche integralmente, ad eventuali difficoltà del Partner nella gestione delle richieste delle aziende clienti;
  - e. il riconoscimento di un Credito di Servizi in favore del Partner, così come specificato nell'**Allegato A** del presente Contratto.
- iii. I Partner con il profilo di BPA Avanzato si impegnano a:
  - a. mettere a disposizione almeno una persona specificamente dedicata alla gestione dei piani welfare, capace di utilizzare gli strumenti tecnici messi a disposizione da TreCuori in autonomia;
  - b. definire annualmente degli obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere, nonché delle azioni di promozione del welfare aziendale presso le proprie aziende clienti;
  - c. svolgere attività di valorizzazione della *partnership* con TreCuori, ed in particolare:
    - rilasciare una testimonianza – scritta o in forma multimediale – che TreCuori potrà utilizzare a scopi promozionali e pubblicare nel proprio sito web;
    - dare visibilità della *partnership* nel proprio sito web – qualora esistente – inserendo anche un collegamento ipertestuale ad una specifica pagina del sito web di TreCuori;
    - fare espresso riferimento alla *partnership* con TreCuori nella documentazione relativa al welfare aziendale redatta dal Partner;
    - rilasciare almeno una recensione all'anno sui principali social media riferibili a TreCuori (e.g., Facebook, LinkedIn, Google, Instagram), coordinandosi con l'Ufficio Marketing e Pubbliche Relazioni di TreCuori.
- iv. La collaborazione secondo il profilo del BPA Avanzato sarà formalizzata con la sottoscrizione di un accordo predeterminato e concordato con ANCL, che il Partner sottoscriverà ed invierà a TreCuori.

#### **Art. 6 – Attività operative di TreCuori**

  
5

- 6.1. Una volta definiti con l'azienda i parametri del piano welfare, lo stesso verrà caricato in Piattaforma e di conseguenza gestito. A seguito del caricamento in Piattaforma, il Partner, a prescindere dal livello di collaborazione di cui all'Articolo 5 che precede, non avrà alcuna incombenza operativa relativamente alla gestione, cui vi provvederà in via diretta e autonoma TreCuori. Il Partner, qualora previsto dal suo profilo, manterrà comunque la visibilità ed il controllo sull'andamento del piano.
- 6.2. Nella gestione del piano welfare, TreCuori gestirà direttamente tutte le attività operative, tra le quali:
  - a. il controllo documentale e gli adempimenti necessari previsti dalla normativa applicabile;
  - b. la gestione finanziaria di tutte le spese welfare;
  - c. la predisposizione dei tracciati per consentire al Partner di importare nel proprio gestionale i valori figurativi delle spese welfare da esporre poi nel cedolino paga e nella relativa Certificazione Unica.
- 6.3. TreCuori dichiara sin d'ora di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati alle aziende clienti dovuti ad errori od omissioni in relazione al controllo documentale e alle transazioni in entrata ed uscita. A tal fine, TreCuori si obbliga a tenere indenne ANCL ed i singoli Partner da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno, avanzata dalle società clienti, per errori od omissioni imputabili a TreCuori.

#### Art. 7. – Obblighi tecnici in capo a TreCuori

- 7.1. TreCuori, nell'adempimento del presente Contratto, si impegna espressamente:
  - a. a gestire e mantenere la Piattaforma, al fine di renderla costantemente accessibile e fruibile a tutti i Partner;
  - b. a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ivi contenuti, nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE n. 2016/679);
  - c. a non rendere accessibili a terzi soggetti, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, i dati relativi alle aziende clienti ed ai lavoratori, se non per le esclusive finalità di esecuzione del presente accordo o per obblighi derivanti dalla legge;
  - d. ad adottare adeguati sistemi di backup per garantire in ogni momento la sicurezza e la conservazione dei dati necessari al servizio;
  - e. a garantire la tracciabilità dei dati e la conservazione dei documenti per il periodo richiesto dalle norme applicabili;
  - f. ad implementare e rendere la piattaforma compatibile con eventuali modifiche alle norme in materia di welfare aziendale che dovessero intervenire nel periodo di validità del Contratto;
  - g. a manlevare ANCL e tutti i Partner da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno derivanti da disservizi e/o malfunzionamenti tecnici della Piattaforma;
  - h. a non esercitare, né in via diretta, né in via indiretta, nei confronti delle aziende clienti dei Partner attività in concorrenza con i servizi tipicamente offerti da quest'ultimi, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'eventuale interessato.



#### Art. 8 – Impegni di TreCuori nei confronti di ANCL

- 8.2. TreCuori si impegna a rendersi disponibile per delle attività di formazione periodica che ANCL potrà organizzare ed offrire ai propri associati, sia a titolo gratuito che verso corrispettivo:
  - a. attività a titolo gratuito:
    - i. webinar mensile su temi normativi e tecnici. L'attività consiste in un modulo di 2 ore per un numero massimo di 50 persone. Totale massimo 80 ore annue;



- ii. webinar mensile su temi commerciali di presentazione e preventivazione dei servizi connessi al welfare aziendale. L'attività consiste in un modulo di 2 ore per un numero massimo di 50 persone. Totale massimo 80 ore annue;
- iii. fornitura di materiale informativo sul welfare Aziendale, da pubblicare a cura di ANCL o dei Partner. TreCuori provvederà a redigere tale materiale a condizione di avere la garanzia della sua pubblicazione e divulgazione;
- b. attività a titolo oneroso su richiesta:
  - i. organizzazione di corsi di formazione specialistici sul welfare aziendale, riservati agli associati di ANCL. Il costo sarà parametrato alla durata, al grado di approfondimento, alle risorse coinvolte, nonché alle eventuali spese di trasferta.

#### **Art. 9 – Impegni di ANCL nei confronti di TreCuori**

9.1. Con la stipula del presente Contratto, ANCL assume i seguenti obblighi:

- a. nominare un referente con il quale TreCuori potrà interfacciarsi per ogni aspetto relativo alla gestione del rapporto derivante dal Contratto;
- b. comunicare a tutti i propri associati l'attivazione della partnership con TreCuori;
- c. rendere disponibili a tutti gli associati i moduli e la contrattualistica concordata per accedere ai servizi di TreCuori;
- d. inserire nel proprio sito web [www.ancl.it](http://www.ancl.it) una pagina web relativa al welfare aziendale, ove si darà pubblicità della partnership con TreCuori;
- e. diramare comunicazioni periodiche ai propri associati in materia di welfare aziendale, utilizzando il materiale divulgativo predisposto da TreCuori, definendo di comune accordo la periodicità di tali comunicazioni, in ogni caso non inferiore a due volte l'anno.

#### **Art. 10 – Uso dei Loghi**

- 10.1. I marchi, i loghi e ogni altro segno distintivo riferibile alle Parti potrà essere utilizzato reciprocamente, a titolo gratuito, solo ed esclusivamente in esecuzione del presente Contratto e per le finalità in esso contenute.
- 10.2. Alla cessazione del Contratto, avvenuta per qualsivoglia ragione e fatto salvo ogni diverso accordo scritto successivo, sarà fatto divieto assoluto alle Parti di continuare ad utilizzare, in qualsiasi forma, i segni distintivi, i loghi e i marchi dell'altra Parte, a pena di risarcimento del danno.
- 10.3. Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte per qualsiasi utilizzo dei segni distintivi non previsto nel presente Contratto o che, in ogni caso, arrechi danno all'altra Parte.

#### **Art. 11 – Crediti di Servizi per ANCL**

A fronte dell'attività svolta, TreCuori riconosce ad ANCL un Credito di Servizi come indicato nell'**Allegato B**

#### **Art. 12 – Durata dell'accordo e risoluzione anticipata**

- 12.1. Il presente Contratto ha durata fino al 31.12.2023 e potrà essere rinnovato a cura di ANCL di anno in anno, con semplice comunicazione scritta da notificarsi a mezzo PEC almeno 60 giorni antecedenti alla scadenza del Contratto.
- 12.2. ANCL avrà facoltà di risolvere senza alcun preavviso e con efficacia immediata il presente contratto, mediante comunicazione scritta da notificarsi a mezzo PEC, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, qualora TreCuori:
  - a. muti il proprio oggetto sociale e la propria finalità benefit;



- b. utilizzi in modo improprio e/o per finalità diverse dall'esecuzione del presente Contratto i dati relativi alle aziende clienti dei Partner o, comunque, delle informazioni di carattere riservato di cui dovesse entrare in possesso nell'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e dei relativi diritti**

- 13.1. Le Parti danno atto che il presente Contratto viene stipulato *intuitu personae* e, pertanto, ne è fatto assoluto divieto di cessione a terzi, totale o parziale.
- 13.2. Qualora TreCuori intenda avvalersi di terzi soggetti per l'esecuzione di parte delle prestazioni a cui è tenuta in forza del Contratto (controllo documentale, gestione transazioni, etc.), dovrà informare preventivamente ANCL, fornendo tutte le informazioni richieste circa i soggetti prescelti e restando in ogni caso responsabile nei confronti di quest'ultima rispetto alla corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 14 – Accordo di riservatezza**

- 14.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare come strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni commerciali e/o strategiche, riferibili all'altra Parte, cui sono venute a conoscenza in occasione della stipula e dell'esecuzione del presente Contratto, a pena del risarcimento del danno.

#### **Art. 15 – Foro competente**


- 15.1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **Art. 16 – Negoziazione tra le parti**

- 16.1. Le Parti danno atto che il presente Contratto è frutto di contrattazione e negoziazione tra le stesse e, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Conegliano 17/01/2022

  
TreCuori S.p.A. SB  
TreCuori S.p.A. Società Benefit  
Viale Italia, 160 - 31015 Conegliano (TV)  
Tel. 04381918075 - info@trecuori.org  
C.F. e P.IVA 04740030286 - REA TV 363620

ANCL – Associazione Nazionale consulenti del Lavoro  
  






## Accordo quadro – Allegato B Gestione Crediti di Servizi a favore ANCL

Premesso che tra ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 -Scala B, 10° piano, c.f. 80198670582 e partita IVA 04701741003, e TreCuori S.p.a. Società Benefit, con sede in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, c.f. e partita IVA 04740030285 è stato sottoscritto un accordo quadro (“**Contratto**”) attraverso cui gli associati di ANCL Nazionale possono avere accesso ai servizi erogati da TreCuori nell’ambito del welfare aziendale, ivi incluso l’utilizzo della Piattaforma, nonché di tutti gli strumenti accessori ritenuti utili.

Per Crediti di Servizi si intendono delle retrocessioni di natura economica che matureranno a favore di ANCL per le sue attività di comunicazione e promozione svolte in ambito di welfare aziendale. La consistenza di tale Crediti di Servizi sarà proporzionale ai risultati complessivamente raggiunti dagli associati ANCL che, a seguito del contratto sopra richiamato, avranno utilizzato i servizi di TreCuori. Il calcolo dei crediti di servizi e la relativa liquidazione verrà effettuato con cadenza semestrale.

Una volta definita e confermata l’entità del Credito di Servizi, TreCuori emetterà un ordine a fornitore che procederà alla fatturazione riportando in fattura il numero dell’ordine comunicato da TreCuori.

Relativamente al pagamento delle fatture emesse per credito di servizi, il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data di emissione.

### Consistenza dei Crediti di servizio

Il credito di servizi viene riconosciuto nella misura del 3% (treper cento) di tutto il fatturato (Consulenza e utilizzo piattaforma) generato da TreCuori per effetto dell’attività svolta in ambito di Welfare Aziendale attraverso i Consulenti del lavoro associati ANCL che avranno attivato la collaborazione con TreCuori con specifico riferimento all’accordo quadro sopra citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Conegliano 17/01/2022

  
TreCuori S.p.A. SB  
TreCuori S.p.a. Società Benefit  
Viale Italia 160 - 31045 Conegliano (TV)  
Tel. 04384818675 - info@trecuori.org  
C.F. e P.IVA 04740030285 - REA TV 363620

ANCL – Associazione Nazionale consulenti del Lavoro


## Accordo quadro – Allegato A Gestione Crediti di Servizi per Consulenti del Lavoro

Premesso che tra ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 -Scala B, 10° piano, c.f. 80198670582 e partita IVA 04701741003, e TreCuori S.p.a. Società Benefit, con sede in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, c.f. e partita IVA 04740030285 è stato sottoscritto un accordo quadro (“**Contratto**”) attraverso cui gli associati di ANCL Nazionale possono avere accesso ai servizi erogati da TreCuori nell’ambito del welfare aziendale, ivi incluso l’utilizzo della Piattaforma, nonché di tutti gli strumenti accessori ritenuti utili.

Premesso inoltre che l’articolo 5 del predetto Contratto prevede un Credito di Servizi in capo ai Partner, a seconda del profilo di partnership da loro scelto, con il presente Allegato A si disciplinano i Crediti di Servizi e la loro modalità di pagamento.

Per Crediti di Servizi si intendono delle retrocessioni di natura economica che matureranno a favore del BPA (Benefit Plan Advisor) per le sue attività svolte in ambito di welfare aziendale. La consistenza di tale Crediti di Servizi sarà proporzionale al profilo scelto dal singolo Consulente del Lavoro ed ai risultati raggiunti.

I crediti di servizi riconosciuti da TreCuori verranno calcolati in base a quanto sotto riportato; la consistenza dei crediti di servizi si differenzia in base al profilo riferibile al singolo Partner ai sensi dell’articolo 5 del Contratto cui il presente allegato accede; il calcolo dei crediti di servizi verrà effettuato con cadenza semestrale.

Una volta definita e confermata l’entità del Credito di Servizi, TreCuori emetterà un ordine a fornitore ed il Partner procederà alla fatturazione riportando in fattura il numero dell’ordine comunicato da TreCuori.

Relativamente al pagamento delle fatture emesse per credito di servizi, il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data di emissione.

### Consistenza dei Crediti di servizio

Il credito di servizi viene riconosciuto nelle seguenti misure:

- **BPA Facilitatore**
  - 5% sul fatturato di TreCuori riferibile ai piani di welfare aziendali conclusi a seguito della segnalazione del Partner, compresa eventuale consulenza.
- **BPA Base:**
  - 7% sul fatturato di TreCuori riferibile ai piani di welfare aziendali conclusi a seguito della segnalazione del Partner, compresa eventuale consulenza.
- **BPA Intermedio:**
  - 9% sul fatturato di TreCuori riferibile ai piani di welfare aziendali conclusi su iniziativa del Partner, compresa eventuale consulenza.

Relativamente al **BPA Avanzato**, premesso che, essendo completamente autonomo, tutta la consulenza verrà erogata e fatturata direttamente dal BPA, sulla parte di gestione corrente del Piano, TreCuori riconoscerà:

- Per la parte fissa:
  - 50% del valore espresso dallo strumento di generazione dell’offerta commerciale predisposto dalla Piattaforma TreCuori (cd. “**Preventivatore**”), diminuito dell’eventuale sconto concesso all’Azienda Cliente dal BPA.
- Per la parte variabile, inclusa eventuale consulenza:





- 0% fino a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di transato;
- 9% sul valore incrementale del transato annuo compreso tra euro 150.000,01 (centocinquantamila/01) e euro 600.000,00 (seicentomila/00);
- 10% sul valore incrementale del transato annuo compreso tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) e euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00);
- 12% per valori del transato annuo maggiori di euro 1.200.000,01 (unmilione duecentomila/01).

Letto, confermato e sottoscritto.

Conegliano 17/01/2022

  
**TreCuori S.p.A. SB**  
**TreCuori S.p.a. Società Benefit**  
Via Italia, 160 - 31015 Conegliano (TV)  
Tel. 04381919075 - info@trecuori.org  
C.F. e P.IVA 04740030285 - REA TV 363620

**ANCL – Associazione Nazionale consulenti del Lavoro**

